



**NUOVO REGOLAMENTO
DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
CAMPOBASSO**

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti dell'Avvocatura Provinciale di Campobasso, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti nello svolgimento dell'attività legale e di rappresentanza in giudizio.
3. Gli avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono, tra loro, pari dignità e autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
5. L'Amministrazione Provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da elevata professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale.
6. La corresponsione del compenso professionale dovuto in favore degli avvocati interni non esclude il contestuale affidamento agli stessi dell'incarico di "Alta professionalità dell'area delle Posizioni Organizzative" di cui all'art. 16 del Contratto comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.
7. Le mansioni svolte dagli avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie. L'utilizzo del badge elettronico ha la finalità di attestare la presenza in servizio al fine di garantire la corretta quantificazione e determinazione dei buoni pasto e delle eventuali ore di lavoro straordinario. L'utilizzo del badge non è obbligatorio per la sola ipotesi in cui l'avvocato sia impegnato in udienza fuori sede, purché tanto sia attestato – con assunzione diretta di responsabilità per l'ipotesi di dichiarazione mendace – dal legale al Responsabile del Servizio Risorse Umane mediante riferimento agli estremi del giudizio.
8. In quanto dipendenti provinciali, gli avvocati sono tenuti ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, in forza del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice del comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165), e del vigente codice di comportamento provinciale.

Articolo 2

Compiti e gestione delle controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative, contabili e tributarie in cui è parte la Provincia spettano, di norma, all'Avvocatura Provinciale. L'Avvocatura Provinciale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio e negli arbitrati sono autorizzati con conferimento di *procura ad litem* da parte del Presidente della Provincia e successiva disposizione presidenziale. In caso di particolare urgenza, la costituzione può avvenire con rilascio immediato della sola *procura ad litem* e con successiva ratifica a mezzo di determinazione del Responsabile dell'Ufficio.
3. Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
4. La *procura ad litem* è ordinariamente conferita dal Presidente della Provincia per ogni singolo grado di giudizio.
5. La procura alle liti può anche essere generale, conferita con atto pubblico o scrittura privata

autenticata.

6. La costituzione in giudizio dell'ente provinciale, sia come attore che come convenuto, è preceduta da apposita e dettagliata relazione redatta dal Settore competente in ordine alla materia oggetto di lite, dalla quale si evincano concreti interessi dell'Ente alla costituzione in giudizio, previo parere obbligatorio favorevole dell'Avvocatura. Il parere dell'Avvocatura deve, comunque, essere reso al fine di evitare liti temerarie.

Articolo 3

Avvocatura Provinciale – Costituzione – Autonomia funzionale

1. L'Avvocatura Provinciale è composta da un numero di avvocati la cui consistenza è definita dal Piano del Fabbisogno del personale.

2. Gli avvocati devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36, nonché art. 23 legge 31.12.2012 n. 247. Le spese di iscrizione all'Albo sono a carico della Provincia.

Articolo 4

Struttura e composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura provinciale è strutturata in Unità Organizzativa di Staff posta alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia ed è, comunque, dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

2. L'Avvocatura Provinciale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di Staff "Avvocatura Provinciale", è dotata esclusivamente di personale togato a cui è garantito il supporto per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura da personale amministrativo ed ausiliario. A seguito del nuovo piano di riassetto organizzativo dell'Ente, (D.C.P. n.9/2022), l'Avvocatura provinciale è priva della figura dirigenziale.

3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 31.12.2012, n. 247, la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che, quale *primus inter pares*, esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'Avvocato incaricato della Responsabilità del servizio, scelto tra gli Avvocati dell'Avvocatura provinciale che si siano distinti per l'elevata professionalità dimostrata nella natura e nella quantità degli incarichi conferiti in uno con l'esito positivo ottenuto, è nominato dal Presidente, con atto motivato.

4. All'Avvocato-Responsabile è conferito l'incarico di posizione organizzativa di alta professionalità dell'area delle posizioni organizzative di ai sensi dell'art. 16, del CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali e s.m.i..

5. Gli Avvocati in servizio rispondono esclusivamente al Presidente della Provincia dell'attività professionale svolta.

6. La peculiarità dell'attività di Avvocato dell'Ente impone a) il puntuale rispetto dei termini processuali al fine di evitare di conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale; b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, precontenziosa e pareristica, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente; c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze aventi ad oggetto lo svolgimento di attività non procrastinabili né dilazionabili; d) il rispetto delle direttive dell'Amministrazione in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali e) l'assenza di condanna al risarcimento danni relativi a riconoscimento di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'Ente ove ricorrano i presupposti di cui all'art.4, comma 9,

del DM 10 marzo 2014, n.55; f) l'assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto in capo all'Avvocato mandatario.

7. La rimozione dell'Avvocato dall'Avvocatura provinciale e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile nei seguenti casi, non esaustivi:

- a) cancellazione dall'elenco speciale, disposta dal competente consiglio dell'ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla legge professionale;
- b) richiesta di mobilità volontaria interna/esterna subordinata all'assenso dell'ente e/o mobilità prescritta dalla legge;
- c) sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'ente e/o che denotino incapacità, incompetenza professionale e/o situazioni di "incompatibilità ambientale".

8. In ossequio ai precetti di legge forense gli avvocati sono coperti, con costi a carico dell'Ente, da polizza assicurativa per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale svolta, secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della l. n. 247/2012.

Articolo 5 Posizioni funzionali

1. All'interno dell'Avvocatura, può essere nominato un Avvocato-Responsabile il quale sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative, le opportune direttive circa la trattazione degli affari contenziosi e consultivi; vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura, sul corretto adempimento degli obblighi processuali e non, assegna agli avvocati interni le pratiche e le cause delle quali gli stessi assegnatari sono esclusivi responsabili; promuove, tra gli stessi, l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati, riferisce annualmente, ovvero con la scansione temporale prevista nelle schede obiettivo, al Presidente della Provincia sull'attività svolta. In caso di necessità ed opportunità, con provvedimento motivato, può essere designato dal Presidente quale destinatario di provvedimenti di avocazione in suo favore di affari già assegnati e di quelli che siano rimasti inadempiti, segnala le eventuali carenze e/o problematiche che sorgono nel corso dell'attività di istituto, indicandone le soluzioni; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Responsabile dell'avvocatura è sostituito dall'Avvocato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di avvocato; assume la gestione delle presenze sulla piattaforma Urbi.

2. Nell'ambito del sistema di valutazione, gli obiettivi del personale togato tengono conto della peculiarità dell'attività esercitata.

Articolo 6 Funzioni dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- **contenziosa**: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione nonché la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- **consultiva**: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia.

2. La funzione contenziosa è svolta nei: a) giudizi amministrativi, b) giudizi civili, c) giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, d) giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, e) giudizi arbitrali, f)

giudizi tributari, in casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto dal tipo di organizzazione dell'ente provinciale.

3. All'Avvocatura provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e dal R.D. 22/01/1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalla Legge 31/12/2012 n. 247. In particolare, agli avvocati interni è assegnata procura alla lite in forma congiunta o disgiunta, secondo quanto indicato dall'avvocato responsabile per l'assunzione del patrocinio legale dell'Amministrazione, affinché la rappresentino e difendano in tutte le cause promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate, alle magistrature superiori -se vi è l'abilitazione- ed ai collegi arbitrali.

4. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Ente, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Provincia quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

5. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e con gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento al successivo articolo 11.

Articolo 7

Supporto amministrativo dell'Avvocatura

1. Per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie amministrative funzionali all'espletamento della funzione togata, l'Avvocatura Provinciale si avvale dell'Ufficio di supporto del personale amministrativo e ausiliario del Servizio del Contenzioso del lavoro, giusta decreto presidenziale n. 87 del 18 ottobre 2022, incardinato nel primo settore, al fine del raggiungimento degli obiettivi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto della legge professionale forense l. n. 247/2012;

2. le funzioni amministrative funzionali e connesse all'attività dell'Avvocatura provinciale corrispondono a:

- a) impegno, liquidazione e pagamento di onorari, parcelle e somme di condanna;
- b) impegno, liquidazione e pagamento di contributi unificati e diritti di cancelleria per la costituzione in giudizio;
- c) redazione di proposte di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- d) liquidazione compensi avvocatura;

- e) gestione dell'elenco di professionisti esterni;
 - f) affidamento e gestione degli incarichi ai professionisti esterni (convenzione, impegno di spesa, liquidazione e pagamento);
 - g) gestione amministrativa del sistema informativo in dotazione all'Avvocatura;
 - h) ogni ulteriore atto di natura amministrativa richiesto dall'Avvocatura.
3. Tutti gli atti amministrativi connessi alle suindicate attività dovranno essere richiesti formalmente al Settore di gestione amministrativa di supporto dall'Avvocatura provinciale che accompagnerà la richiesta con idonea relazione istruttoria.
4. Con atto del Dirigente titolare dell'Ufficio di supporto, la spesa necessaria per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della funzione togata, sarà impegnata e liquidata a valere sulle risorse attribuite all'Unità organizzativa Avvocatura provinciale, previa specifica autorizzazione ed indicazione dell'Avvocatura provinciale medesima.
5. Il Servizio di gestione amministrativa di supporto all'Avvocatura provinciale deve rispettare la tutela del segreto professionale derivante dall'ordinamento forense e dal diritto di difesa dell'Ente e le informazioni contenute nelle istruttorie rese dagli avvocati dell'Ente.

Art. 8

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

1. L'avvocatura opera in modo unitario.
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata dall'Avvocato-Responsabile a ciascun Avvocato interno - che ne assume l'esclusiva responsabilità - in forma disgiunta o congiunta ove dallo stesso ritenuto opportuno o necessario, rispettando, comunque, il criterio dell'alternanza, di connessione con procedimenti precedenti ed assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro, ove occorra, anche con riferimento alla materia.
3. L'Avvocato assegnatario del procedimento giudiziario deve farsi carico in maniera autonoma della predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione in giudizio, alla promozione della lite ecc. e di quelli successivi connessi alla decisione finale, ed anche alla eventuale fase esecutiva.
4. In caso di omissioni, il procedimento potrà essere avvocato a sé dal Responsabile e/o da altro avvocato designato.

Articolo 9

Modalità per le costituzioni in giudizio e nei procedimenti di mediazione

1. La costituzione in giudizio dell'ente provinciale, sia come attore che come convenuto, è preceduta da apposita e dettagliata relazione redatta dal Settore competente in ordine alla materia oggetto di lite, dalla quale si evincano concreti interessi dell'Ente alla costituzione in giudizio, previo parere obbligatorio favorevole dell'Avvocatura. Il parere dell'Avvocatura deve, comunque, essere reso al fine di evitare liti temerarie.
2. La rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi agli Uffici di Mediazione spetta al dirigente competente per materia e può essere delegata a funzionario titolare di posizione organizzativa. Innanzi agli organi di mediazione il rappresentante dell'Ente è assistito dall'Avvocatura.

Articolo 10

Procedure di negoziazione assistita

1. Le procedure di negoziazione assistita ex art. 2 ss. D. L. n. 132/2014 convertito in legge n. 164/2014 sono affidate all'Avvocatura provinciale col supporto dell'Ufficio amministrativo incardinato nel

primo settore. Le attività legali inerenti tali procedure sono demandate agli avvocati provinciali in organico all'Avvocatura che sottoscrivono le convenzioni di negoziazione assistita, unitamente al Dirigente competente *ratione materiae*.

2. Nella negoziazione assistita la parte è individuata nella persona del Dirigente competente in relazione alla materia oggetto della lite ovvero nella P.O., da quest'ultimo delegata.

3. Il Dirigente competente per materia, interessato in ragione dell'oggetto della controversia di cui in negoziazione, assistito dall'Avvocatura interna, è autorizzato, nella qualità, in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso, a sottoscrivere ogni qual volta se ne presenti la necessità e la convenienza, la "Proposta di Accordo" della negoziazione assistita, in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162.

4. Al fine di consentire la determinazione in ordine all'accettazione o meno della convenzione di negoziazione assistita, il Dirigente competente per materia, entro i tempi indicati nella richiesta dell'Avvocatura, deve trasmettere idonea e puntuale relazione, nonché documentazione tecnica, rilievi fotografici e quant'altro ritenuto necessario affinché la struttura legale possa prestare assistenza per la definizione della negoziazione.

Articolo 11

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura sono:

- ⊙ il Presidente;
- ⊙ il Consiglio Provinciale;
- ⊙ le Commissioni Consiliari;
- ⊙ il Segretario Generale e/o Direttore Generale;
- ⊙ i Dirigenti/Posizioni Organizzative.

2. Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto, per questioni di diritto di particolare complessità giuridica tale da richiedere un intervento risolutore di tipo specialistico.

3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempre che, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Presidente e al Segretario Generale e/o Direttore Generale, se nominato.

5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

6. Tutti i pareri dell'Avvocatura, appositamente repertoriati, vanno inseriti in un apposito archivio cartaceo e banca dati informatica, onde costituire il massimario dell'Avvocatura, consultabile anche dal vertice amministrativo dell'Ente, salvo quanto stabilito all'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 12
Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente normativa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - ⊗ esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - ⊗ rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati speciali;
 - ⊗ prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - ⊗ collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - ⊗ partecipare a gruppi di studio nominati dal Presidente o dal Segretario Generale e/o Direttore Generale, se nominato, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
 - ⊗ qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, con provvedimento che deve essere adottato da parte del dirigente competente per materia.

Articolo 13
Dovere di collaborazione

1. Gli altri Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando la costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi e/o inadempienze degli uffici provinciali interessati, non potranno essere attribuiti all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.
3. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura vanno da questa prontamente segnalate al Presidente e al Segretario Generale e/o Direttore Generale, se nominato, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Articolo 14
Dotazione strumentale dell'Avvocatura

1. La dotazione strumentale all'Avvocatura è assicurata, da parte del Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare, nel miglior modo possibile, l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 15
Alta professionalità

1.All'Avvocato-Responsabile è conferito l'incarico di posizione organizzativa di alta professionalità dell'area delle posizioni organizzative di ai sensi dell'art. 16, del CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali e s.m.i.

2.E' facoltà riconoscere, con decreto Presidenziale, l'Alta professionalità dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, nell'ambito della disciplina dell'art.8 comma 1 lett.b e c del ccnl del 31.03.1999, ed ai sensi dell'art. 16 del CCNL 22.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, anche ai dipendenti togati – non responsabili dell'Ufficio - di categoria D, inquadrati nell'Avvocatura ed iscritti all'Albo Speciale degli avvocati.

3.Qualora l'avvocato sia titolare di Alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 22.11.2022 è stabilita dal vigente Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione.

Capo II – Disciplina dei compensi professionali

Articolo 16

Compensi professionali

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Provinciale vengono corrisposti per intero, come di seguito disciplinato, i compensi professionali in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *“Gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578”*, nonché secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. A seguito del nuovo piano di riassetto organizzativo dell'Ente, (D.C.P. n.9/2022), per l'Avvocatura provinciale non è prevista la figura del Dirigente Avvocato, pertanto, i compensi professionali maturati spettano per intero esclusivamente agli avvocati funzionari, incardinati nell'Ufficio Legale, che hanno ricevuto mandato alla lite e che hanno maturato il diritto al relativo compenso.

2. I compensi spettano per intero nei casi di:

a. sentenze, anche non definitive, favorevoli all'Ente, con condanna alla refusione delle spese di lite a carico della controparte;

b. sentenze, anche non definitive, favorevoli all'Ente, con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, ai legali dell'Ente spetta il compenso professionale nella misura percentuale stabilita dal giudice; in riferimento alla ipotesi di compensazione delle spese: nel caso di spese compensate in tutto, ovvero con l'indicazione *“nulla per legge”*, ovvero senza alcuna disposizione sulle spese, all'Avvocato mandatario spetta il compenso minimo maturato in riferimento alla tipologia di giudizio;

c. in caso di riforma di sentenza già favorevole all'Ente, resta acquisito il compenso maturato ed eventualmente corrisposto in favore dell'avvocato mandatario che seguito il giudizio di prime cure;

d. definizione transattiva della controversia.

3. Per *“sentenza favorevole all'Ente”* si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti), pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire il grado di giudizio (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre), nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, quando sia parte attrice o sono accolte le

eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto, in relazione allo stato della vertenza.

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono, sostanzialmente, accolte le domande dell'Ente.

Articolo 17

Natura e tetto dei compensi professionali

1. I compensi di cui all'art. 27 CCNL Regioni-Enti locali sono da considerarsi, a tutti gli effetti, voce retributiva del lavoro professionale prestato e, come tale, utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.

2. I compensi professionali corrisposti sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23 ter del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni.

3. I compensi professionali sono corrisposti, per intero, a ciascun Avvocato avente diritto in misura non superiore al suo trattamento economico annuo complessivo ⁽¹⁾.

4. Le somme eccedenti il limite individuale annuale sono riversate nel bilancio provinciale.

5. I compensi derivanti dai casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014, sono corrisposti per intero all'Avvocato avente diritto, nella misura pari al limite dello stanziamento previsto per l'anno 2013 (€ 30.000,00). Le relative risorse sono allocate nel fondo risorse decentrate dipendenti pubblici, parte variabile.

6. I compensi etero finanziati, cioè quelli incassati dall'Ente a seguito di condanna della controparte al pagamento delle spese legali che, quindi, non gravano sul bilancio dell'Ente, sono accertati in entrata su apposito capitolo e liquidati, per intero, in favore dell'Avvocato mandatario, avente diritto, su apposito capitolo di spesa.

Ai fini della liquidazione dei compensi, si terrà conto della valutazione sul rendimento individuale dell'Avvocato secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo, provvedendo ad una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 50% del compenso spettante;
- b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 50% del compenso spettante.

1 Secondo quanto stabilito dal MEF-RGS con la Circolare n. 8 prot. 7845 del 2/2/2015, pagg. 53 e 54, lettere a), b) e c)

Articolo 18

Criteri di calcolo dei compensi professionali

I compensi professionali maturati (per spese compensate e quelli per spese incassate dall'esterno) spettano per intero esclusivamente agli avvocati funzionari, incardinati nell'Ufficio Legale, che

hanno ricevuto mandato alla lite e che hanno maturato il diritto al relativo compenso, come di seguito specificato.

1. In caso di pronuncia favorevole, che ponga le spese di giudizio in tutto o in parte a carico della controparte, sono corrisposti per intero all'avvocato dell'Ente, mandatario esclusivo che ha gestito il giudizio, i compensi professionali nell'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, purché effettivamente incassato dall'Ente, con recupero giudiziale e/o attraverso la procedura amministrativa a mezzo di ruolo esattoriale e nel rispetto del limite di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 6).
2. Le spese generali (tenuto conto che i mezzi e le strumentazioni sono messi a disposizione dall'Ente) e le somme liquidate a titolo di rimborso spese nella sentenza sono riversate nel bilancio dell'Ente.
3. In caso di pronuncia favorevole con compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, all'avvocato mandatario esclusivo che ha gestito il giudizio spettano per intero i compensi professionali, da corrispondersi a cura dell'Ente, calcolati, tenuto conto dell'art. 13 bis della legge 247 del 2012 relativo all'equo compenso, al minimo delle singole voci delle tabelle parametriche ministeriali di cui al D.M.n.55/2014 e s.m.i., detratte le spese generali e le somme liquidate a titolo di rimborso spese nella sentenza.
4. In caso di definizione transattiva della controversia, all'Avvocato mandatario spettano per intero i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e posti a carico della controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, all'avvocato spettano per intero i compensi professionali calcolati secondo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva.
5. I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri retributivi ed assicurativi (c.d. oneri riflessi). Restano a carico del bilancio della Provincia gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
6. Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali interni dell'Avvocatura Provinciale ovvero ad uno o più legali esterni (che non svolgano la mera funzione di domiciliatari), il compenso è costituito dall'importo unico maturato da ripartirsi in parti uguali tra tutti gli avvocati nominati.
7. I compensi professionali, per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, ovvero cessati dall'incarico, o trasferiti presso altro settore, a qualunque titolo, salvo che per motivi disciplinari, per i due semestri successivi alla data di quiescenza/trasferimento, sempre che ricorrano i presupposti e ne abbiano maturato il diritto, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 19

Criteri di liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali, calcolati secondo i criteri di cui all'art. 18, sono liquidati per intero in favore degli avvocati aventi diritto, con determinazione adottata dal Dirigente del Servizio di supporto amministrativo e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio provinciale.
2. La liquidazione deve essere effettuata con periodicità semestrale sulla base della tempestiva relazione dell'avvocato che abbia relazionato e quantificato con le note spesa in merito ai giudizi seguenti:
 - per quelli di cui al precedente art. 18, commi 3 e 4, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi, secondo il criterio di calcolo di cui al comma 3 dell'art. 18, sottoscritte dagli avvocati cui è stata conferita la procura alla specifica lite; il compenso maturato sarà liquidato per intero all'avvocato difensore dell'Ente, che ne ha maturato il diritto e la spesa graverà su apposito capitolo previsto nel bilancio.

- per quelli di cui al precedente art. 18, comma 1, con recupero giudiziale o in via amministrativa a mezzo del ruolo esattoriale, secondo il criterio di calcolo di cui all'art. 18, commi 1 e 2. Le spese legali incassate dall'esterno ed accertate in entrata su apposito capitolo vengono liquidate e pagate per intero, in favore dell'avvocato difensore dell'Ente, che ne ha maturato il diritto, su apposito capitolo di spesa in uscita, previsto nel bilancio.

Articolo 20 **Domiciliazione**

1. L'Avvocatura provinciale può effettuare il servizio di domiciliazione a favore, esclusivamente, di altri Enti Pubblici, previa stipula di convenzione.
2. Nell'ipotesi in cui la controversia sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati fuori Regione, con determinazione del Dirigente, ovvero della P.O. del Servizio di supporto amministrativo e Contenzioso del lavoro, potranno essere nominati gli avvocati esterni presso cui viene eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato designato per la trattazione del contenzioso, attingendo dall'elenco degli avvocati esterni di cui al successivo articolo.
3. L'avvocato domiciliatario dovrà sottoscrivere apposita convenzione nella quale si impegna a percepire il compenso, nella misura ivi determinata, in base al preventivo debitamente trasmesso ed approvato.
4. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione, o autentica degli atti predisposti dall'avvocato interno o la mera sostituzione/presenza alle udienze.

Articolo 21 **Elenco degli avvocati esterni**

1. È istituito presso l'Ente l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati. L'elenco viene aggiornato periodicamente sulla base di dichiarazioni di disponibilità presentate al protocollo dell'Ente.
2. L'elenco potrà essere strutturato in sottosezioni articolate in base alle materie per le quali si propone la candidatura (civile, amministrativa, lavoro, ecc...); in ogni caso, l'organizzazione dell'elenco dovrà essere funzionale alla celere ed efficace selezione del professionista. La definizione delle istanze di iscrizione verrà effettuata, a cura del responsabile del procedimento del Servizio di supporto amministrativo, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.
3. L'elenco è aggiornato periodicamente, sulla base delle istanze favorevolmente definite in sede istruttoria.
4. Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria, altresì, l'iscrizione ad un albo circondariale.
5. Il legale dovrà dichiarare, in sede di istanza di iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190 del 6 novembre 2012 – “legge anticorruzione”, di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di

carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di annullare l'iscrizione e risolvere l'eventuale contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. Il legale dovrà dichiarare, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita dalla Provincia di Campobasso, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti, dalla Provincia di Campobasso. A tal fine, il legale s'impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna delle condizioni ostative precedentemente richiamate.

Articolo 22

Affidamento di incarico ad avvocato esterno

1) Con provvedimento presidenziale motivato, possono essere conferiti incarichi di patrocinio ad avvocati esterni, specializzati nella materia.

Gli incarichi legali a professionisti esterni sono conferiti sulla scorta di un giudizio prognostico, in ordine alle precondizioni legittimanti tale decisione, reso dall'Unità Organizzativa di Staff "Avvocatura", nei seguenti casi:

a: contenzioso in cui è richiesta una "competenza specialistica elevata", in ragione di una preliminare valutazione dei livelli di rischio attesi e dell'impatto strategico dell'affare sull'assetto di interessi pubblici tutelati, da affidarsi esclusivamente a professionisti di chiara fama ed esperienza nella materia oggetto del contendere;

b: presenza di uno "straordinario" carico di lavoro dell'Avvocatura, cagionato da urgenti scadenze processuali, da ridotta disponibilità di personale in organico o da temporanea assenza di personale;

c: casi di astensione e/o ricusazione di cui all'art.51 nn. 1,2,3,4,5 e 52 del c.p.c. o altre situazioni di carattere eccezionale;

d: casi di incompatibilità o conflitto di interessi, configurabili in base al contesto normativo vigente, al Codice deontologico forense, al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento della Provincia di Campobasso;

e: casi di "connessione soggettiva", configurabili laddove venga in rilievo l'opportunità di affidare l'incarico legale al medesimo professionista nominato dall'Ente che si sia occupato della medesima vicenda in primo grado;

f: quando la difesa vada svolta dinanzi alle Giurisdizioni Superiori e nessuno dei legali interni sia a tanto abilitato;

g: in casi eccezionali, riferiti a specifiche peculiarità dell'affare contenzioso, potranno essere conferiti incarichi a legali esterni non iscritti nell'Elenco, ove si tratti di professionisti di chiara fama ed esperienza nella materia oggetto del contendere e la richiesta provenga dal vertice dell'Ente.

2) L'Avvocatura interna o il contenzioso del lavoro che abbia conferito incarico esterno cura i contatti con il legale esterno, premurandosi di verificare l'espletamento dell'incarico, l'aggiornamento dello stato della lite; provvede a chiedere al legale incaricato il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità del gravame; con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Supporto viene approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'avvocato esterno.

3) L'avvocato esterno avrà l'obbligo di applicare le tariffe al minimo dei compensi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

4) in caso di compensazione delle spese e/o soccombenza di giudizio, all'avvocato incaricato spetterà il compenso come pattuito in convenzione, ai minimi tariffari, con impegno finanziario a carico dell'Ente.

In caso di vittoria di spese, il compenso spettante all'avvocato esterno incaricato sarà costituito dalla somma liquidata dal Giudice a carico della controparte in favore dell'Ente.

Tale importo, riconosciuto in favore dell'Ente con sentenza di condanna di controparte ed effettivamente riscosso, sarà incamerato sul capitolo di entrata in gestione all'Avvocatura provinciale e liquidato e pagato, in favore dell'avvocato incaricato, sul connesso capitolo di spesa.

Nel caso in cui, invece, l'avvocato incaricato sia dichiarato antistatario/distrattario, provvederà ad incassare direttamente la somma liquidata dal giudice e, ove occorra, a recuperarla coattivamente.

Viene espressamente abrogato il comma 2 dell'art.7 del vigente Regolamento per gli incarichi esterni della Provincia di Campobasso.

Articolo 23

Criteri di scelta dei professionisti esterni

1. La scelta del professionista esterno dovrà essere operata dall'Amministrazione, su proposta dell'Avvocatura Provinciale, sulla base del principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco, tenendo conto del Foro di competenza della causa affidata, della specializzazione del professionista.

2. I criteri di selezione del professionista esterno dovranno ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità; a tal fine, l'unità organizzativa a cui è demandata la selezione del legale esterno opererà in conformità ai predetti criteri vincolanti, mediante valutazione comparativa dei curricula e selezione del professionista in base alla specializzazione ed esperienza nelle materie oggetto di contenzioso, pregressa proficua collaborazione in relazione alla medesima questione; in via solo graduata.

3. Non potranno essere conferiti incarichi legali agli avvocati che abbiano assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dalla Provincia, che abbiano contravvenuto al dovere di fedeltà o violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 6 del vigente Regolamento degli incarichi legali esterni della Provincia di Campobasso.

Articolo 24

Obblighi dei professionisti esterni

1. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale con il quale si impegna ad esigere e a percepire il compenso nella misura ivi determinata in base a preventivo debitamente trasmesso ed approvato. Gli importi compenseranno in via onnicomprensiva l'attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dell'incarico, indipendentemente dalla durata della stessa, e dal numero delle udienze di trattazione effettuate.

2. Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali dell'Avvocatura Provinciale, il compenso è determinato in un unico importo da ripartirsi in parti uguali tra tutti gli avvocati nominati.

3. Il professionista incaricato s'impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto.

4. Il legale incaricato dovrà dichiarare di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con

la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), sopra indicata, di non essersi, inoltre, occupato, in alcun modo, della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

5. Nel rispetto del principio di "economicità" al quale soggiacciono gli incarichi legali ex art. 17 c. 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, sulla scorta dei parametri minimi stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. A tal fine, la congruità del compenso sarà verificata in base ad un confronto con i parametri minimi fissati nel decreto ministeriale vigente che sia 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.

Articolo 25

Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale

1. L'Amministrazione Provinciale di Campobasso, con il presente regolamento, stabilisce che presso la propria Avvocatura può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza.

2. Lo svolgimento del tirocinio forense, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale, è consentito presso l'Avvocatura provinciale a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza valida per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

3. La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi.

4. La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico.

5. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di Campobasso, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Provincia di Campobasso. Il praticantato è subordinato alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura. I praticanti sono coperti da assicurazione per infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

6. Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda - i seguenti requisiti:

- ⊗ cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea;
- ⊗ laurea in giurisprudenza;
- ⊗ buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo ai principali sistemi operativi, alla navigazione in rete e alla posta elettronica;
- ⊗ assenza di condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ⊗ possesso di patente di guida e mezzo di trasporto;
- ⊗ possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- ⊗ ogni altro requisito richiesto nell'avviso pubblico.

7. Una commissione interna, nominata dal Segretario/Direttore Generale dell'Ente, con almeno un componente togato procede - sulla base dell'esame dei titoli e di un colloquio - a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare il voto di laurea, eventuali ulteriori titoli master e le conoscenze attinenti alla professione forense.

8. Il tirocinante è assegnato all'Avvocatura Provinciale, che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012. Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso che risponde del suo operato.

9. Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e, comunque, conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense. Il tirocinante, è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso del tirocinio, può accedere alle pratiche dell'Avvocatura secondo le istruzioni e le indicazioni dell'avvocato cui è assegnato.

10. Il tirocinante è tenuto a partecipare alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale. La frequenza è attestata dall'avvocato, tenuto conto delle udienze e dalla partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

11. Il tirocinio forense presso l'Avvocatura può essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico della Provincia di Campobasso fatto salvo un preavviso minimo di sette giorni, con provvedimento motivato e unilaterale del Responsabile del Servizio di supporto amministrativo adottato su proposta dell'Avvocatura, nei casi seguenti:

- a) venir meno del rapporto fiduciario tra l'Avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- b) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.

12. Il tirocinante può, a sua volta, abbandonare il tirocinio in qualsiasi momento con comunicazione motivata.

Articolo 26 **Accesso agli atti**

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronunzia di provvedimento definitivo:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti difensionali e relative consulenze tecniche di parte;
- c) corrispondenza con gli Uffici ed i collaboratori relativa agli affari atti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 27 **Abrogazioni**

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni altra e diversa disciplina interna approvata e in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano piena applicazione le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 28 **Norme finali e transitorie - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.

